

# ABOLITO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DAL "CODICE PRIVACY"



[http://www.omceoge.org/home3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1540:abolito-il-documento-programmatico-sulla-sicurezza-previsto-dal-qcodice-privacy&catid=106:le-news-dellordine&Itemid=864](http://www.omceoge.org/home3/index.php?option=com_content&view=article&id=1540:abolito-il-documento-programmatico-sulla-sicurezza-previsto-dal-qcodice-privacy&catid=106:le-news-dellordine&Itemid=864)

Con l'articolo 45 del D.L. viene soppresso l'obbligo di redigere il "Documento Programmatico sulla Sicurezza" (DPS o DPSS) per qualsiasi trattamento di dati personali ed anche l'autocertificazione sostitutiva del DPS (comma 1 bis art. 34 del D.lgs. 196/2003): in pratica nessun soggetto (professionista, impresa etc.etc.) é tenuto a redigere il Documento; il Decreto Legge va infatti ad abrogare la lettera g dell'articolo 34 del D.lgs. 196/2003 ed i punti da 19 a 19.8 e 26 del disciplinare tecnico allegato B al D.lgs. 196/2003; in particolare il predetto punto 26 prevedeva l'obbligo di indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio l'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza; risulta soppresso anche l'obbligo di interventi formativi degli incaricati del trattamento (punto 19.6 allegato B).

Rimangono in vigore gli altri obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003, così riassunti:

- Nomina eventuale responsabile del trattamento (art. 29)
- Designazione scritta degli incaricati del trattamento (art. 30)
- Password di accesso al sistema informatico e variazione periodica delle password (punto 1 all. B al D.lgs. 196/2003)
- Software antivirus e firewall (quest'ultimo nel caso di trattamento di dati sensibili) e aggiornamento del software antivirus (punto 16 dell'allegato B - punto 20 allegato B)
- Salvataggio (backup) dei dati (punto 19 allegato B)
- Aggiornamento delle patches del software (punto 18 allegato B)
- Adozione di misure per il ripristino dei dati entro 7 giorni (nel caso di trattamento di dati sensibili - punto 23 allegato B)
- Acquisizione di documentazione nel caso di affidamento a soggetti esterni di realizzazione di misure di sicurezza (punto 25 c. 1 dell'allegato B).

Non vi é alcuna soppressione di obblighi in materia di installazione di telecamere; si

rammenta che occorre prima di installare il sistema di videosorveglianza, richiedere il parere preventivo della D.P.L. ed ottenere la necessaria autorizzazione, per non incorrere in violazioni dello Statuto dei Lavoratori.